SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 137

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 luglio 1991)

INDICE

BOGGIO: per una chiara e sollecita risposta della Direzione generale degli istituti di previdenza-CPDEL in merito alla ricongiunzione d'ufficio e senza oneri dei periodi pensionistici del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo soppressi per legge, transitato nel ruolo unico speciale regionale (4-06434) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) Pag. 5027

CALVI: sulla prossima apertura nei capannoni dell'ex stabilimento «Cirio» nel comue di Sezze Romano (Latina) di un grosso centro commerciale (4-06362) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 5028

CAPPUZZO: per un riesame da parte del Governo statunitense della decisione di svuotare delle sue funzioni il consolato degli Stati Uniti a Palermo (4-06329) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5030

CATTANEI: sui ritardi che si verificano nell'espletamento delle proprie funzioni presso alcune amministrazioni del Ministero del tesoro, con particolare riferimento al caso dei signori Carminati e Campanella di Genova (4-06376) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5032

COVI ed altri: sui ritardi nel deposito delle motivazioni della sentenza di condanna di Adriano Sofri ed altri (4-05741) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 5033

DIONISI: per il rilancio dell'azienda Bosco di Maratta di Terni, del gruppo EFIM (4-06323) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 5034

GIUSTINELLI ed altri: per un intervento volto a garantire l'avvio del corso di laurea decentrato in ingegneria dei materiali a Terni (4-05114) (risp. RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5036

IANNIELLO: sulla gestione finanziaria della compagnia di navigazione Tirrenia (4-06140) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 5036

MANIERI ed altri: sulle iniziative che si intende adottare per verificare e, se del caso, annullare i provvedimenti assunti dal comune di Nardò (Lecce) per realizzare un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in contrasto con i criteri di compatibilità ambientale (4-06552) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5039

MESORACA ed altri: per impedire la chiusura dello stabilimento dell'Enichem di Crotone (Catanzaro) (4-06197) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 5043

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PEZZULLO, DIANA: per l'adozione di interventi volti a bloccare l'importazione di bufale ed a salvaguardare la purezza della razza italiana (4-06010) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 5045

POLLICE: per un adeguato finanziamento della Fondazione Centro internazionale radio-medico che fornisce assistenza ai naviganti che necessitano di cure o di soccorso urgente durante la navigazione (4-06170) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) 5046

sull'assegnazione di un alloggio di servizio all'interno dell'Ente zolfi italiano – sede del raggruppamento Centri CS del Sismi – al segretario generale del Cesis, ambasciatore Francesco Paolo Fulci (4-06621) (risp. ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*) 5049

SCEVAROLLI: sulle iniziative da assumere al fine di rendere alla città di Sabbioneta (Mantova) il «toson d'oro», monile appartenuto al duca Vespasiano Gonzaga, attualmente custodito dall'Opificio delle pietre dure di Firenze (4-06519) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 5050

SIGNORELLI: sui danni causati dal comportamento dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio ai produttori di carni ovine in ordine ai premi di produzione previsti dal Regolamento CEE (4-05000) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5051

VALCAVI: per un intervento volto ad una immediata inversione di tendenza che elimini il grave fattore di deterioramento ulteriore del Sistema sanitario nazionale rappresentato dall'applicazione del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (4-06317) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5053

ZECCHINO: per l'adozione di provvedimenti urgenti volti a ricoprire i posti di magistrati vacanti per trasferimenti presso il tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (4-05843) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia* 5056

BOGGIO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 della legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, la regione Piemonte ha provveduto con legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, a sciogliere gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

che, in base a quanto disposto dalla legge n. 217 del 1983, il personale degli enti disciolti è confluito in un ruolo unico speciale regionale ed è stato destinato agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni (regione, province, comuni, aziende di promozione turistica);

che, essendo destinato ad enti che appartengono tutti al comparto degli enti locali, il personale trasferito è stato obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali. Tale iscrizione è stata imposta dalle disposizioni dello Stato anche per il personale dipendente degli enti disciolti già iscritto all'INPS; l'obbligo è stato richiamato con la legge regionale piemontese 30 maggio 1988, n. 14, che all'articolo 4, comma 1, ha fatto rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, per ciò che concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi;

che, trattandosi di personale che ha prestato servizio presso enti pubblici (enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), dei quali la legge quadro statale 17 maggio 1983, n. 217, ha disposto la soppressione e il trasferimento del personale ad altri enti pubblici (articolo 4), si ritiene che la ricongiunzione dei periodi assicurativi debba avvenire d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione (CPDEL) e senza alcun onere a carico dei lavoratori interessati, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 29 del 1979;

che tale linea interpretativa e di applicazione amministrativa delle leggi dello Stato è stata d'altronde chiaramente ribadita dalla legge 27 ottobre 1988, n. 482;

che l'articolo 2 di tale legge ribadisce l'obbligo di iscrizione del personale trasferito alle regioni, anche successivamente assegnato agli enti locali, alla CPDEL (comma 1), nonchè l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (comma 3) per quanto riguarda la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi;

considerato che presso la direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL sono pendenti varie istanze presentate dalle amministrazioni degli enti cui sono confluiti i dipendenti dei disciolti enti turistici, richiedenti assicurazione dell'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979 circa la ricongiunzione dei precedenti periodi assicurativi INPS,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi della mancata risposta dell'anzidetta direzione generale, la quale a termine di legge deve esprimersi con la massima chiarezza e, a questo punto, con la massima

urgenza, circa la ricongiunzione dei periodi pensionistici del personale degli enti soppressi ai sensi della legge quadro sul turismo n. 217 del 1983 («Applicabilità dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29»).

(4-06434)

(28 maggio 1991)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che questa amministrazione si è tempestivamente attivata per l'applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, impartendo le necessarie disposizioni con note di servizio n. 194 del 7 marzo 1989 e n. 197 dell'8 maggio 1989 della Direzione generale degli istituti di previdenza, con circolare n. 3/IP del 12 giugno 1989 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1989, e con altra circolare n. 5/IP del 15 febbraio 1991 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991.

Si precisa, pertanto, che ove ricorrano le condizioni di legge da verificare nei singoli casi concreti in base alla necessaria documentazione probatoria, questa amministrazione provvederà, nei confronti del personale *de quo*, alla ricongiunzione *ex* articolo 6 della legge n. 29 del 1979 dei servizi pregressi.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare che pure nelle dimensioni macroscopiche assunte dalle richieste di ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979, le casse pensioni degli istituti di previdenza – tenute a fronteggiare i già pressanti compiti istituzionali – non hanno mancato di assumere tutte le iniziative, in tema di operatività, idonee a pervenire in tempi accettabili alla definizione dei provvedimenti di ricongiunzione.

Si osserva, infine, che non essendo stati segnalati dall'onorevole interrogante casi concreti con i relativi dati per la loro identificazione, questa amministrazione non è in grado di fornire le relative informazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(4 luglio 1991)

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che nel 1986, a seguito del trasferimento dell'attività produttiva della «Cirio, Bertolli, De Rica - Società generale delle conserve alimentari spa», in nuovi capannoni industriali nel comune di Sezze Romano (Latina), la locale amministrazione comunale manifestò la volontà di acquistare i vecchi capannoni, sempre in territorio comunale, per realizzarvi un mercato ortofrutticolo;

che l'acquisizione di detti capannoni da parte del comune era finalizzata anche a scongiurare un eventuale uso improprio di tali strutture, contrastanti con le finalità del Piano regolatore generale e con i programmi che il comune medesimo si era dato in materia di commercio ed agricoltura;

che a tale offerta la predetta società oppose l'esistenza di un precedente impegno assunto con un privato ed a nulla valsero le reiterate insistenze della citata amministrazione comunale, la quale, pur di far prevalere l'interesse collettivo su quello di un privato, si dichiarò disponibile ad assumersi anche l'onere di eventuali penali a carico della società medesima;

che con rogito del notaio dottor Salvo di Napoli in data 9 gennaio 1987 l'intero complesso immobiliare, che impegna una superficie complessiva di 18.400 metri quadrati, di cui 3.138 coperti, costituito da vecchi corpi di fabbrica, capannoni con annessi uffici ed abitazione di servizio, cabina elettrica, pozzi di aspirazione d'acqua in esercizio, aree pertinenziali scoperte, ed in gran parte pavimentate in cemento, nonchè l'estensione di terreno di circa 1.470 are, all'epoca dell'atto utilizzata per strada di collegamento tra il complesso immobiliare trasferito ed altra proprietà della venditrice società, fu venduto per l'irrisoria somma di 155 milioni di lire;

che, al di là di ogni valutazione etica sul comportamento della «Cirio, Bertolli, De Rica spa», i cui rapporti con la locale amministrazione comunale erano stati fino ad allora improntati alla massima collaborazione ed il cui appoggio aveva più volte consentito alla citata società di scongiurare la chiusura, l'esiguità del prezzo di vendita desta gravi perplessità e sconcertanti dubbi sulla gestione economica dell'azienda la quale, come è noto, fa capo all'IRI ed impegna totale capitale pubblico;

che, attualmente, sembra sia prossima l'apertura nei capannoni dell'ex stabilimento «Cirio» di un grosso centro commerciale di circa 3.500 metri quadrati;

che se ciò rispondesse al vero gli effetti che una siffatta struttura commerciale potrebbe avere sull'assetto della rete distributiva di un piccolo centro come Sezze sarebbero senza dubbio dirompenti e, comunque, tali da spostarne il baricentro,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per chiarire i numerosi punti oscuri dell'intera vicenda, con particolare riferimento ad un prezzo di vendita che, rapportato all'effettivo valore del complesso immobiliare, appare quanto meno irrisorio;

quali iniziative si intenda adottare per accertare se il prezzo di vendita dichiarato nell'atto sia quello effettivamente pattuito e pagato;

se siano stati eseguiti accertamenti ad opera dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria per verificare la rispondenza del valore dichiarato ai valori catastali dei beni oggetto della vendita;

quali iniziative si intenda adottare affinchè, pur nel rispetto delle competenze proprie delle autonomie locali, lo sviluppo dell'assetto commerciale di Sezze Romano avvenga secondo le norme che disciplinano le destinazioni urbanistiche ed i vincoli paesaggistici.

(4-06362)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dall'IRI si precisa quanto segue.

Il vecchio stabilimento di Sezze Romano (Latina) già di proprietà della Cirio, Bertolli, De Rica, Società generale delle conserve alimentari, si era reso disponibile alla vendita fin dal 1970 a seguito del trasferimento delle attività produttive in un nuovo attiguo stabilimento.

Soltanto negli ultimi mesi del 1985 la società proprietaria ricevette una vantaggiosa offerta di acquisto del cespite (signor Giovanni Emiliani - via Piemonte 25 - Sezze Scalo) per il prezzo di 150 milioni, a fronte di un valore determinato da primario valutatore terzo (American Appraisal) in 92 milioni.

Il contratto preliminare di vendita, autorizzato dal comitato esecutivo nella sua tornata del 10 dicembre 1985, venne sottoscritto in data 18 febbraio 1986 e di esso venne data notizia all'assemblea degli azionisti tenuta a Napoli il 23 aprile 1986.

Con lettera protocollo n. 17305 in data 20 dicembre 1986 il sindaco del comune di Sezze si dichiarò interessato all'acquisto e chiese alla società il riconoscimento di un diritto di prelazione.

La Cirio Bertolli De Rica con suo riscontro in data 7 gennaio 1987 fece presente a quel comune di aver stipulato già da lungo tempo un regolare contratto preliminare di vendita e che il venir meno all'impegno assunto sarebbe stato fonte di ingenti danni economici.

Al riguardo occorre inoltre tener presente che il comune di Sezze non aveva formulato alcuna concreta proposta di acquisto, essendosi limitato soltanto a manifestare un proprio interesse, e che - oltre tutto - non esisteva alcun diritto di prelazione.

Il contratto definitivo viene stipulato in Napoli per atto pubblico (repertorio n. 3419, raccolta n. 5839) dinanzi al notaio dottor Francesco Salvo, in data 9 gennaio 1987.

Con fonogramma protocollo n. 722 in data 19 gennaio 1987 il sindaco del comune di Sezze richiese alla società la sospensione della stipula (cosa impossibile per essere la stipula già avvenuta) ed un incontro allo scopo di risolvere congiuntamente il problema, compreso quello di eventuali penali.

La società rispose con telegramma in data 19 gennaio, facendo presente che il contratto di trasferimento era stato stipulato e che, pertanto, procedere ad uno scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale non era possibile.

Va peraltro sottolineato che l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto congruo il prezzo del trasferimento e alle parti non è stato notificato alcun avviso di accertamento per aumento di valore.

Per quanto riguarda, infine, la destinazione dell'immobile successivamente alla vendita, non spetta ovviamente alla società esprimere valutazioni o promuovere azioni in merito.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(9 luglio 1991)

CAPPUZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il consolato degli Stati Uniti a Palermo - la cui istituzione risale al lontano marzo 1805 - è stato un costante punto di riferimento,

sotto il profilo politico e funzionale, nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti, non soltanto per la presenza di una consistente comunità siciliana in USA, ma anche, nei tempi più recenti, per le esigenze connesse con i comuni problemi di sicurezza, legati alla costituzione - nel quadro dell'Alleanza atlantica - di basi militari, in Sicilia, nelle quali opera personale delle forze armate americane;

che il predetto consolato è stato ed è un vitale punto di appoggio per oltre 14.000 cittadini italiani, residenti nell'Isola, titolari di trattamenti pensionistici americani, e, in genere, per le centinaia di migliaia di famiglie siciliane i cui congiunti sono andati oltre oceano per trovare migliori condizioni di vita;

che il consolato, specie nei tempi più recenti, ha assolto una funzione rilevante anche sul piano culturale, contribuendo a rafforzare, in maniera notevole, i rapporti di amicizia e collaborazione fra il nostro paese e gli Stati Uniti;

venuto a conoscenza:

che si profila l'eventualità - come riportato dalla stampa locale e nazionale - che il consolato degli Stati Uniti a Palermo venga progressivamente svuotato delle sue funzioni, con inizio della sua «anemizzazione» già a partire dal corrente mese;

che si determina, in tal modo, una situazione di disagio sul piano sociale, per il licenziamento di personale qualificato, troncando un rapporto di impiego che ha avuto inizio oltre 20 anni fa, senza garanzie di un conseguente trattamento pensionistico;

considerato:

che il provvedimento contribuisce ad aggravare l'emarginazione dell'Isola e si presta a speculazioni politiche da parte di quanti sono portati a sostenere la tesi che all'interesse degli Stati Uniti nei riguardi della Sicilia, sotto il profilo della sicurezza, non si accompagna analoga sensibilità sotto il profilo politico e sociale;

che gli eccellenti rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti danno spazio alla speranza che il provvedimento possa essere, quanto meno, mitigato negli aspetti più penalizzanti,

si chiede di conoscere:

le ragioni di un provvedimento che - se pure, prevedibilmente, inquadrato nel contesto della riduzione delle spese all'estero - sembra prescindere dagli interessi di entrambi i paesi;

gli interventi che il Governo italiano abbia finora compiuto o si riservi di compiere per sottolineare l'incidenza negativa della decisione adottata;

le concrete possibilità di ottenere dal Governo americano un riesame della decisione, o, quanto meno, l'applicazione di adeguati correttivi per diminuire i disagi e gli inconvenienti segnalati.

(4-06329)

(14 maggio 1991)

RISPOSTA. - La rappresentanza diplomatica statunitense in Italia, a seguito di un personale intervento dello scrivente presso l'ambasciatore Peter Secchia nonchè nel corso dei ripetuti contatti avuti con il

Ministero degli affari esteri, ha escluso recisamente l'eventualità di una chiusura del consolato generale americano a Palermo.

Tale ambasciata ha tuttavia fatto presente che il Governo degli Stati Uniti ha recentemente deciso un ridimensionamento degli organici del personale delle proprie rappresentanze diplomatico-consolari in Europa occidentale, con particolare riguardo alla categoria dei contrattisti locali.

La decisione in parola sarebbe stata determinata dalla necessità di apportare tagli alle spese del bilancio federale per il funzionamento della rete diplomatico-consolare all'estero, che risulterebbero particolarmente elevate in Europa occidentale.

L'impatto delle misure in questione sul personale a contratto di nazionalità italiana in servizio presso l'ambasciata e gli uffici consolari degli Stati Uniti in Italia può essere quantificato, secondo i dati forniti dalla predetta rappresentanza, nella rescissione dei contratti di lavoro di 42 impiegati della categoria in esame così ripartiti: 10 presso l'ambasciata a Roma; 11 presso il consolato generale a Palermo; 8 presso il consolato generale a Napoli; 6 presso il consolato generale a Genova; 5 presso il consolato generale a Milano; 2 presso il consolato generale a Firenze.

Da parte della suddetta rappresentanza si è sottolineato che, nonostante si siano limitate le spese in taluni settori, la soppressione di alcuni posti di lavoro si è resa necessaria dal momento che il costo delle retribuzioni del personale italiano incide nella misura del 65 per cento sulle uscite di bilancio della stessa missione diplomatica, ponendosi tra i più alti in Europa.

Per quanto concerne il consolato generale a Palermo, particolarmente colpito dai provvedimenti in esame, non si è mancato di porre l'accento sui gravi disagi che deriverebbero dal drastico ridimensionamento del personale. Si è pertanto manifestata all'ambasciata degli Stati Uniti la viva aspettativa del Governo italiano che possa essere riconsiderata la decisione di ridurre l'organico del consolato in questione a sole tre unità. La rappresentanza si è dal canto suo impegnata ad esaminare la possibilità di revocare alcuni provvedimenti di rescissione del contratto di lavoro o di trasferimento ad altro consolato, segnalando comunque che alcuni servizi consolari saranno disponibili per i residenti in Sicilia presso il consolato americano a Napoli, mentre verrebbe mensilmente assicurato l'invio di un console americano da Napoli a Palermo per accettare domande di passaporto americano e per fornire assistenza consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(1° luglio 1991)

CATTANEI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

a) se sia informato della noncuranza grave e dei ritardi inammissibili nell'adempimento di loro precisi doveri (ancorchè di ordinaria amministrazione) da parte di alcune amministrazioni dipendenti dal

Ministero, comportamenti che contribuiscono, a tacer d'altro, ad alimentare la dilagante ripulsa in atto dei cittadini nei confronti dello Stato;

b) se in particolare risulti al Ministro in indirizzo (tra le migliaia che sono a conoscenza dell'interrogante) anche il caso dei signori Carminati e Campanella, della «Lambro», piccola impresa commerciale di Genova, cui, con sentenza inoppugnabile del giudice, è stato riconosciuto il diritto ad essere immediatamente pagata un'ingente somma dalla Direzione generale istituti di previdenza, per la quale la divisione 21, con comunicazione (protocollo 17.48.91) del 27 luglio 1990, informava che si sarebbe provveduto alla liquidazione. Tutti i solleciti successivi, tramite scritti formali e legali, sono rimasti inevasi;

c) se questa singolare condotta, in uno Stato che vuol definirsi civile, possa essere ritenuta legittima ed approvabile.

(4-06376)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che, giusta sentenza emessa dal pretore di Genova il 22 dicembre 1989, questa amministrazione sta provvedendo alla liquidazione della somma di lire 279.373.760, comprensiva degli interessi, a titolo di indennità di avviamento a favore della società Lambro di Genova.

Il relativo mandato sarà reso esigibile presso la tesoreria provinciale dello Stato di Genova non appena gli organi di controllo avranno ultimato gli adempimenti di propria competenza.

Si fa presente, altresì, che dall'esame dell'elaborato meccanografico è emersa una morosità di lire 347.894.711, in merito alla quale si rende indispensabile una attenta ed opportuna verifica al fine di adottare i necessari provvedimenti per il recupero della somma che da detto esame risulterà effettivamente dovuta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(4 luglio 1991)

COVI, CABRAS, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 2 maggio 1990 è stata pronunciata la sentenza della corte d'assise di Milano contro Adriano Sofri ed altri nel processo per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi avvenuto a Milano il 17 maggio 1972;

che, quindi, dopo sette mesi e sedici giorni dalla lettura del dispositivo non sono state ancora depositate le motivazioni della sentenza,

gli interroganti chiedono di sapere la valutazione che il Ministro ritenga di dare in merito al ritardo del deposito della sentenza, in netto contrasto con quanto disposto dall'articolo 548, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 544, comma 2, dove si legge che «qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei

motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia» e del comma 3 dello stesso articolo, dove si afferma che «quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia».

(4-05741)

(18 dicembre 1990)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la sentenza nel procedimento contro Leonardo Marino ed altri è stata pronunciata dalla terza corte di assise di Milano in data 2 maggio 1990 e che la relativa motivazione, contenuta in oltre 750 cartelle dattiloscritte, è stata depositata l'11 gennaio 1991.

Riferisce il procuratore generale di Milano che la particolare complessità della vicenda, la mole degli atti processuali, raccolti in 27 volumi, l'entità affatto particolare delle risultanze di un dibattimento svoltosi in 57 udienze nell'arco di quattro mesi con espletamento di perizie, sopralluoghi ed escussione di ben 159 testimoni, la vastità della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attività compendiata in altre 2.200 pagine di verbale dibattimentale, il numero e la consistenza delle memorie prodotte dalle difese hanno comportato tempi necessariamente e prevedibilmente lunghi nella redazione della sentenza.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(3 luglio 1991)

DIONISI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che i processi di ristrutturazione industriale di questi ultimi anni nel nostro paese, pur avendo dimostrato efficacia nell'avviare una fase di espansione economica, hanno provocato squilibri e sofferenze sociali per la riduzione dell'occupazione, non compensata dallo sviluppo del terziario anche in zone tradizionalmente più forti come quella di Terni nell'Umbria;

che l'azienda Bosco di Maratta di Terni delle partecipazioni statali, gruppo EFIM, unica azienda pubblica nel settore impiantistico presente nel territorio, che opera sia sul prodotto storico, come la caldereria, sia per l'impiantistica legata all'Enel, sia per gli impianti ecologici ed i dissalatori, in crisi produttiva per il mancato aggiornamento tecnologico frutto del disinteresse delle istituzioni, del Governo e dell'EFIM stessa, ha prospettato un progetto di salvataggio attraverso la riduzione degli addetti di 120 unità sulle attuali circa 325 e la eventuale cessione ad imprenditori privati;

che questo ulteriore colpo all'occupazione nella città di Terni suscita vive preoccupazioni, anche per l'evidente volontà di disimpegno delle partecipazioni statali, sia nei sindacati e nelle istituzioni che nella popolazione;

considerato che sembrano ormai superate le divisioni tra le forze politiche e sociali sulle ipotesi di cessione ai privati (anche locali) e che tutti sembrano ormai concordi sulla necessità di impedire mire speculative, respingere la privatizzazione, contrastare il disimpegno delle partecipazioni statali ed avviare un progetto di risanamento e di rilancio dell'azienda all'interno del processo di razionalizzazione dell'impiantistica pubblica nell'ambito dell'IRI, mitigando al massimo l'impatto negativo sui lavoratori, applicando tutti gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione guadagni ed il prepensionamento previsti dalla legge per i dipendenti valutati non necessari al progetto di risanamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rilanciare una azienda importante per l'intera economia ternana, confermare l'impegno delle partecipazioni statali in quel territorio e restituire garanzie di lavoro e tranquillità di prospettive ai numerosi dipendenti ed alle loro famiglie.

(4-06323)

(14 maggio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che in data 14 maggio 1991 è stata fornita risposta, riportata nel fascicolo contenente risposte scritte ad interrogazioni n. 132, all'interrogazione 4-06155 del senatore Giustinelli, concernente anch'essa l'attuale situazione di crisi della società Bosco.

Essendo stata confermata dall'EFIM la perdurante validità degli elementi forniti in quella occasione, si riporta qui di seguito il contenuto della risposta già fornita.

La società Bosco di Terni, rilevata dalla GEPI nel 1982 ed oggi inserita nel raggruppamento EFIM Impianti, nonostante gli interventi effettuati, permane in una situazione di difficile risanamento determinata sia da cause strutturali, sia da difficoltà di mercato.

Tali difficoltà, che investono tutto il settore impiantistico dell'EFIM, erano state esplicitamente evidenziate dalla Commissione bicamerale per la ristrutturazione e la riconversione industriale nell'emettere il parere sui programmi del gruppo 1989-1992. In detto parere si raccomandava, tra l'altro, la necessità di trovare immediatamente soluzioni diverse anche mediante accordi con altri gruppi e di evitare che si ripropongano improbabili processi di razionalizzazione.

Si precisa che l'ente recentemente ha ricevuto alcune richieste di acquisto della società Bosco da parte di privati, le cui proposte sono all'esame delle strutture competenti. Detto esame interesserà non soltanto le valutazioni economiche, ma anche il piano industriale che dovrà essere in grado di rilanciare l'azienda sul mercato impiantistico.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(9 luglio 1991)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per conoscere:

quali iniziative siano in corso - nelle more della approvazione, da parte del Parlamento, della legge sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90 - per assicurare l'avvio dal prossimo mese di novembre del corso di laurea decentrato in ingegneria dei materiali a Terni;

quali provvedimenti abbia già assunto o intenda assumere l'università di Perugia per concretizzare, nei tempi richiamati, tale obiettivo, condiviso anche dal Magnifico rettore, professor Dozza, e più in generale la proposta, attraverso idonee misure di decentramento, di creare a Terni un polo scientifico e culturale;

se, tenendo conto della posizione baricentrica di Terni, rispetto ad altre città sedi di importanti università (Roma, Perugia e L'Aquila) e della grande tradizione industriale, scientifica e tecnologica del capoluogo umbro, la previsione di costituire tale polo, anche in termini di decentramento di realtà universitarie particolarmente congestionate, sarà assunta a base di una specifica proposta, da presentare a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di predisposizione del piano triennale 1991-1993.

(4-05114)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti chiedono notizie circa l'istituzione del corso di laurea in ingegneria dei materiali presso l'Università degli studi di Perugia, con sede decentrata in Terni, disposta nell'ambito del piano quadriennale di sviluppo dell'università per gli anni 1986-1990 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 1989 (cfr. *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989), secondo le notizie pervenute dalle competenti sedi, si precisa quanto segue.

Al riguardo si rende, infatti, noto che il Consiglio universitario nazionale (CUN), nell'adunanza del 18 gennaio 1991, ha espresso parere favorevole alla relativa proposta di modifica statutaria avanzata dai competenti organi accademici.

Del predetto parere è stata data comunicazione, in data 25 febbraio 1991, all'Università degli studi di Perugia, la quale dovrà ora predisporre il relativo decreto rettorale di recepimento del predetto corso di laurea nello statuto dell'Ateneo perugino a norma delle vigenti disposizioni in materia (cfr. legge n. 245 del 7 agosto 1990).

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

(1° luglio 1991)

IANNIELLO. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale la società di navigazione «Tirrenia», del gruppo «Finmare», si accingerebbe a ristrutturare cin-

que navi della serie «Poeti» per una spesa complessiva di circa 200 miliardi – in ragione di 35 miliardi preventivati per ciascuna – senza avere un piano ben definito delle modifiche da apportare e senza aver prefigurato il mercato in cui utilizzarle.

Peraltro, appena tre anni fa, sarebbero state ristrutturate e allungate delle navi della serie «Strada» con costi notevoli, navi che oggi dovrebbero subire nuove modifiche senza che si conoscano ancora le finalità economiche.

Qualora le surriportate notizie fossero vere, si assisterebbe ad un ennesimo sperpero di pubblico danaro col rischio di essere costretti, successivamente, ad alienare o a cedere in gestione a privati tali navi.

Pare inoltre che, sempre in tema di sperperi, il fatturato delle spese legali, sostenute dalla società nell'ultimo triennio, sia passato dai 200 miliardi annui a oltre 500 miliardi annui, per avere fatto ricorso all'utilizzo di legali esterni, con l'abolizione della procedura del bonario componimento praticato nell'ambito delle strutture interne dell'azienda.

L'interrogante chiede in particolare di sapere se non si ritenga di disporre un'apposita rigorosa inchiesta volta ad accertare se la gestione della società sia ispirata, come richiederebbe la pesante situazione finanziaria e di bilancio, a sani criteri di economicità, e se vi siano eventuali responsabilità dei vertici aziendali, tenuto anche conto che alcune forniture come il *catering* pare non siano state mai sottoposte al vaglio della gara di appalto, gare che avrebbero potuto assicurare offerte più vantaggiose a parità di qualità.

(4-06140)

(27 marzo 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base di notizie fornite dall'IRI, si precisa quanto segue.

La Tirrenia ha attualmente in corso la ristrutturazione di 5 unità della serie «Poeti». Si tratta in particolare di interventi di trasformazione di portata radicale al termine dei quali la società disporrà di una nuova serie di navi che non solo risulteranno completamente ammodernate sotto il profilo tecnico ma talmente rinnovate dal punto di vista ricettivo da conferire ad esse un livello alberghiero decisamente superiore ai pur ottimi *standard* della restante flotta.

Al riguardo, occorre rilevare che oltre al totale riallestimento e ampliamento dei locali comuni (bar, ristorante, saloni, cinema, passeggiate, eccetera) le sistemazioni per passeggeri saranno quasi esclusivamente in cabine, molte delle quali di dimensioni riscontrabili solo in navi da crociera.

Il costo degli interventi di cui sopra, che si prevede di concludere prima della prossima alta stagione, è di circa 150 miliardi.

Si osserva, peraltro, che i lavori summenzionati sono stati commissionati ai cantieri vincitori dell'apposita gara di appalto.

Si aggiunge che gli interventi in parola sono stati valutati sotto l'aspetto economico prefigurando l'impiego delle navi nel contesto dei collegamenti con le isole in cui la società opera. Si precisa ancora che tali iniziative nonchè quelle inerenti l'allungamento e la ristruttura-

zione delle unità tipo «Strada» sono state pensate e realizzate in un'ottica che, da un lato, ha tenuto presente l'economicità di procedere ad interventi di questo tipo in luogo di attuare investimenti di unità di nuova costruzione e, dall'altro, di migliorare il livello delle prestazioni offerte.

Queste realizzazioni, infatti, sono state concepite in una visione di consolidamento e sviluppo delle quote di mercato attraverso un salto qualitativo che adegui il servizio di trasporto alle esigenze dell'utenza che costantemente richiede prestazioni di livello crescente.

In questa filosofia, oltre gli interventi richiamati, nel corso del 1990 sono anche stati eseguiti lavori su gran parte della flotta per migliorarne ulteriormente la ricettività alberghiera di prioritaria importanza ai fini dello sviluppo delle quote di mercato.

Si puntualizza che tutti gli interventi, corredati dalle opportune analisi commerciali, tecniche, economiche e finanziarie, sono stati esaminati e approvati non solo dal consiglio di amministrazione della società ma anche dagli organi ministeriali preposti (Ministeri della marina mercantile, tesoro e partecipazioni statali) nel contesto del piano quinquennale che per legge la società è tenuta a presentare alla pubblica amministrazione.

In ordine poi al livello delle spese legali (che sarebbero passate da 200 a 500 milioni nell'ultimo triennio) si precisa che le stesse (incluse quelle giudiziarie) nel citato triennio 1988-1990 sono state rispettivamente di 373, 124 e 171 milioni annui, importi questi che si ha ragione di ritenere modesti considerato che l'attività aziendale espone la Tirrenia a un contenzioso non irrilevante che viene risolto in via giudiziale o extragiudiziale a seconda delle circostanze, come è prassi corrente in ogni azienda.

Circa infine i rapporti di *catering* si ritiene necessaria una premessa.

Tali rapporti, al di là dei contenuti di carattere economico, hanno una rilevanza notevole poichè incidono sulla qualità del servizio.

Con i contratti in questione, infatti, vengono dati in appalto i servizi di ristorazione di bordo (bar, ristorante, tavola calda, distributori automatici) inclusa la fornitura delle derrate. Pertanto l'affidabilità, la professionalità, l'impegno dell'appaltatore (considerate anche le caratteristiche peculiari del *catering* marittimo rispetto a quello di servizi simili a terra), sono elementi di vitale importanza che si riflettono direttamente sul complessivo servizio di ristorazione. Se a ciò si aggiunge che il rapporto economico con l'appaltatore prevede che, a fronte delle prestazioni di cui sopra, i proventi derivanti dalle menzionate attività siano ripartiti percentualmente tra l'armatore e l'appaltatore, ne deriva che sul piano sostanziale tra le due parti contrattuali si stabilisce una notevole solidarietà di interessi. In pratica l'obiettivo di incrementare le vendite, attraverso il miglioramento del servizio, l'ampliamento dei generi offerti, l'introduzione di nuove iniziative (come ad esempio gli empori a bordo), la sempre migliore professionalizzazione del personale, eccetera determinano necessariamente un grado molto elevato di collaborazione tra le parti finalizzato al miglioramento dei *target* di vendita e ovviamente della qualità.

Ciò premesso, si precisa che la Tirrenia si avvale di primarie ditte operanti sul mercato del *catering* (in pratica, essenzialmente della società Elice del gruppo Zerbone, della società Ligabue) con le quali esiste un rapporto di collaborazione almeno ventennale e che, nell'arco di tale lungo arco di tempo, ha sempre dato risultati soddisfacenti, anche in funzione dell'elevatissimo grado di conoscenza e professionalità acquisito da tali società nei confronti dei servizi svolti dalla Tirrenia.

Sotto il profilo economico nel corso degli ultimi anni la Tirrenia attraverso un serrato confronto con la controparte, talvolta non privo di conflittualità, è riuscita a migliorare notevolmente i propri margini economici e cioè la percentuale che incamera sulle entrate complessive del servizio di ristorazione, che è passata dal 51,8 per cento del 1984 al 58-60 per cento che attualmente viene introitato relativamente alle società sopra indicate.

Si precisa ancora che i contratti di cui trattasi hanno validità biennale e, costantemente, alla lora scadenza vengono rinegoziati dalla Tirrenia, anche sulla scorta degli andamenti delle gestioni decorse, per migliorarne (ove possibile) i termini.

I risultati di tali negoziazioni sono, anche in tal caso, sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione della società per le relative delibere.

Peraltro sinora la società non ha ritenuto di esperire gara per l'affidamento delle prestazioni in oggetto, tenuto conto della natura dei rapporti in essere e del costante affinamento e miglioramento contrattuale di cui si è detto.

Si è con ciò conformi alle proprie procedure interne che prevedono l'esperimento di gare, a meno che non vi siano circostanziate motivazioni per procedere, come nel caso in specie, con il metodo della trattativa diretta.

Per quanto riguarda, infine, la situazione finanziaria della società, si ricorda che la positiva chiusura del bilancio 1990 ha indotto, per la prima volta, il Ministero della marina mercantile a complimentarsi con la società per i lusinghieri risultati conseguiti.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(9 luglio 1991)

MANIERI, MARIOTTI, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 emana norme in attuazione delle Direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319, relative ai rifiuti;

che l'articolo 6 del predetto decreto individua le competenze delle regioni, province e comuni;

che la regione Puglia con legge n. 30 del 3 ottobre 1986 promulga le norme integrative e di prima attuazione;

che le funzioni di cui ai punti *c*)-*d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 sono delegate alla provincia (articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1986);

che la regione Puglia non ha ancora provveduto all'esercizio delle predette competenze di cui al punto *b*) se non attraverso l'individuazione dei criteri per la formazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1986);

che l'articolo 14, comma 1, lettera *g*), e l'articolo 15, comma 2, lettere *a*)-*b*), della legge n. 142 del 1990 ridisegnano le competenze in materia di rifiuti ed infrastrutture assegnando alla provincia nuove e più ampie funzioni;

considerato:

che il comune di Nardò (Lecce) nella seduta del 21 maggio 1990 con atto n. 47 approva l'ubicazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d'iniziativa della Mediterranea Castelnuovo srl nella contrada Castellino in una cava in via di esaurimento di circa 5,66 ettari, riportata in catasto al foglio 119, particelle 68 - 72 - 126 - 190 - 191 - 73 - 183 - 74, eccetera;

che nella stessa seduta con atto n. 48/1990 è approvata l'ubicazione nella stessa località, in altra cava adiacente la succitata (foglio 119, particelle 68 - 72 - 126 - 190 - 191 - 73 - 183 - 74, eccetera) di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d'iniziativa della società Friulgiulia srl;

che l'approvazione del sito da parte del consiglio comunale di Nardò è stata data sul presupposto che esso fosse stato individuato dalla regione Puglia in un progetto di piano, che non è mai divenuto operante, perchè mai approvato dal consiglio regionale;

che anzi la regione Puglia ha nominato una nuova *equipe* per la rivisitazione tecnica della prima bozza;

che la decisione del consiglio comunale di Nardò ha destato subito forti perplessità e rimostranze espresse in 3238 firme apposte in una sola domenica davanti a pubblici ufficiali da cittadini richiedenti la revoca delle suddette delibere;

che il Coreco di Lecce sugli atti suesposti ha dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1988;

che la giunta provinciale di Lecce ha approvato (delibera n. 650 del 27 marzo 1991) uno dei progetti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (il secondo è in fase istruttoria);

che il sindaco di Nardò ha rilasciato concessione;

ritenuto:

che la provincia di Lecce ha approvato il progetto sull'errato presupposto che all'individuazione del sito potesse provvedere il comune in assenza dell'intervento regionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 6, lettera *b*); legge regionale n. 30 del 1986, articolo 3) e provinciale (articolo 14, lettera *g*), comma 1, della legge n. 142 del 1990);

che il progetto approvato, riguardante la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani di 690.236 metri cubi, sia pertanto sovradimensionato per le esigenze accertate del comune di Nardò e che erroneamente si presuppone l'individuazione di un bacino d'utenza

sovracomunale che invece non è tra le competenze del comune, essendo state abrogate (articolo 64 della legge n. 142 del 1990) le disposizioni (quindi anche gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) incompatibili con la legge n. 142 del 1990;

che legittimamente l'iniziativa proposta ha destato fin dall'inizio forti perplessità popolari in quanto il sito scelto si trova a non più di 600-700 metri dal centro abitato, da importanti iniziative avviate dall'amministrazione comunale e in fase di attuazione (centro sportivo polivalente, palazzetto dello sport), e da altrettanto importanti previsioni urbanistiche nel settore della residenza e dei servizi;

che il sito è a meno di 300 metri dalla stazione ferroviaria di Nardò centrale e dalle Cantine riunite del Salento, consorzio di secondo grado per l'imbottigliamento del vino conferito da circa venti cantine sociali, struttura in piena attività e per la quale la giunta regionale ha stanziato cospicui finanziamenti per il suo potenziale;

che tale struttura costituisce il punto di aggregazione di un polo per lo smistamento dei prodotti agricoli le cui premesse sono contenute nel Piano regolatore generale vigente che ha classificato la zona ad esso circostante come «zona D2», zona industriale per la trasformazione dei prodotti agricoli;

che lo «studio idrogeologico dei dintorni di Nardò» del febbraio 1978, commissionato dalla stessa amministrazione comunale e redatto da un'*equipe* di geologi, tra cui il professor G. Palmentola, ordinario dell'Università degli studi di Bari, smentisce la generica e sommaria relazione del tecnico di parte, indicando la località di Castellino, interessata dalla discarica, in quanto posta nella fascia più elevata in cui si è espansa la città e risultante a questa afferente dal punto di vista di apporti di acque meteoriche, come zona rigorosamente da tutelare in rapporto a rilasci superficiali, a disturbi indiretti comunque causati dalla costruzione di opere come quelle progettate e più oltre da sottoporre a programmati continui controlli sulle attività e sugli insediamenti lí esistenti come anche sulle conseguenze dei prodotti chimici eventualmente utilizzati nelle porzioni sottoposte a colture agrarie;

che nessuna seria verifica d'impatto ambientale se non quella generica di parte è stata fatta;

che nessuna verifica a tutela della salute pubblica e dell'ambiente se non la certificazione dell'ufficiale di igiene pubblica della USL LE/6 cui il comune afferisce e che testualmente e incredibilmente recita «parere favorevole in considerazione che il sito è stato scelto dalla regione» (*sic!*);

che l'autorizzazione non indica nè i tipi di rifiuti da smaltire nè la durata dell'autorizzazione,

tutto ciò premesso e ritenendo l'intero procedimento difettoso per presupposti di legge, irregolare nell'istruttoria e privo delle garanzie necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere in via d'urgenza al fine di verificare e, se opportuno, annullare

i provvedimenti assunti in contrasto con i criteri di compatibilità ambientale e di salvaguardia territoriale del comune di Nardò.

(4-06552)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. – In merito alla discarica di rifiuti solidi urbani di Nardò (Lecce), località Castellino, e all'*iter* di localizzazione e autorizzativo seguito dalla regione Puglia, dalla provincia di Lecce e dal comune di Nardò, questo Ministero ha assunto informazioni dalle suddette autorità, che verranno ora riferite.

Si vuole, però, premettere che il Servizio valutazione dell'impatto ambientale di questo Ministero, a seguito di segnalazioni pervenute e sulla base delle notizie già acquisite, ha richiesto, in questi giorni, alla regione e agli enti locali interessati specifici chiarimenti, sia sulle modalità di individuazione del sito, sia sull'approvazione di due impianti nella stessa località.

All'esito di tali accertamenti, si valuterà l'opportunità di adottare le azioni necessarie nell'ambito delle competenze demandate a questo Ministero.

Ciò premesso si riferisce quanto segue.

Il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti è stato predisposto dalla regione Puglie, ma approvato unicamente dalla giunta e non dal consiglio, per il sopravvenuto spirare del termine di legislatura.

In detto piano è stato, comunque, individuato il bacino d'utenza LE-06, e la località Castellino nel comune di Nardò quale sito per la costruzione della discarica di rifiuti solidi urbani, a servizio di tale bacino.

Per l'impianto suddetto sono stati presentati al comune di Nardò due progetti: uno da parte della società Mediterranea Castelnuovo da realizzarsi in una cava e l'altro della società Friulgiulia da realizzarsi in una cava adiacente.

L'amministrazione comunale di Nardò, nell'esprimere parere favorevole sulla scelta del sito, riteneva validi entrambi i progetti e li approvava con delibere rispettivamente n. 47 del 21 maggio 1980 e n. 48 del 2 maggio 1988.

La provincia di Lecce, con atto della giunta provinciale n. 650 del 27 marzo 1991, autorizzava il progetto presentato dalla società Mediterranea (l'altro è in fase istruttoria e sull'ammissibilità di due progetti sono stati richiesti chiarimenti dal Servizio valutazione dell'impatto ambientale, come già specificato). L'autorizzazione veniva però subordinata all'osservanza delle prescrizioni espresse dalla commissione tecnica appositamente nominata dal comune di Nardò nel 1989 (delibera della giunta municipale n. 464) a seguito della localizzazione del sito Castellino da parte della regione, per la verifica sia dell'idoneità del luogo prescelto sia dell'impatto ambientale.

Il consiglio provinciale di Lecce ha, però, richiesto la revoca della delibera approvata dalla giunta, ritenendo che l'impianto di Castellino non potesse essere considerato una discarica di bacino e fosse invece da destinarsi alle sole esigenze di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Nardò.

Si precisa poi, per quanto risulta dagli atti inviati a questo Ministero, che secondo il Piano regolatore generale l'impianto ricadrebbe in zona agricola E1: tale connotazione consentirebbe la realizzazione tra l'altro anche di «impianti d'incenerimento». A maggior ragione, quindi, quello previsto per rifiuti solidi urbani sarebbe compatibile con la destinazione d'uso della zona.

Da ultimo, per quanto riguarda il significato della locuzione usata dal Coreco di Lecce di «non luogo a provvedere», il comune di Nardò ha precisato che l'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1975 indica quali siano i provvedimenti di giunta e di consiglio che non debbono essere sottoposti al controllo di legittimità e tra questi rientrano i pareri contenuti nella delibera del consiglio comunale n. 47 del 21 maggio 1990 relativa al parere favorevole sulla localizzazione dell'impianto.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(25 giugno 1991)

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Considerato:

che il Piano triennale di risanamento, il *business plan*, presentato dall'Enichem, pur prevedendo investimenti fino al 1994 di 8.490 miliardi di lire, contempla la perdita di 14.000 addetti nel settore;

che tra questi ultimi sembra ci siano quelli di Crotone, dove si prevede la chiusura totale dello stabilimento Enichem, come si evince dalle notizie riportate dalla stampa nazionale dell'11 aprile 1991,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per cui gli eventuali tagli debbano coinvolgere lo stabilimento di Crotone la cui produzione di fosforo, fertilizzanti e zeulite può essere rilanciata se, invece di pensare ad un semplice processo di razionalizzazione, si pensi ad un piano di investimenti per l'aggiornamento tecnologico dello stabilimento;

perchè a chiudere debbano essere sempre le industrie del Sud e, nel caso dell'ENI, come il Governo concili queste decisioni con gli impegni e le proclamazioni per nuovi investimenti nel Mezzogiorno quando invece si mettono in discussione le pochissime realtà industriali rimaste in piedi in questa area del paese;

quali iniziative il Governo intenda assumere nella direzione della salvaguardia e del rilancio dello stabilimento di Crotone garantendo che l'ENI riveda questo piano scellerato che metterebbe in ginocchio l'economia del crotonese e dell'intera regione e creerebbe per la sua dirompente portata sociale problemi di ordine pubblico.

(4-06197)

(16 aprile 1991)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, acquisite notizie dall'ENI e per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si espone quanto segue.

L'attività produttiva dello stabilimento Enichem di Crotone è attualmente rivolta al settore agricoltura ed a quello degli intermedi per la detergenza.

Nel settore agricoltura lo stabilimento dispone di un impianto di acido nitrico e di una linea di granulazione in grado di produrre concimi complessi o nitrato ammoniaco della potenzialità rispettivamente di 100.000 e 220.000 tonnellate annue.

Nel settore detergenza, il sito è dotato di un forno fosforo, di impianti di acido termico, fosfati e di un impianto zeoliti rispettivamente di capacità di 15.000 tonnellate annue, 15.000 tonnellate annue, 18.000 tonnellate annue, 75.000 tonnellate annue.

Lo stabilimento occupa attualmente 637 addetti: 118 nell'area agricoltura e 519 (di cui 34 in cassa integrazione guadagni straordinaria) impiegati nell'area detergenza.

Circa gli effetti del piano di risanamento Enichen sulla produzione di zeoliti a Crotone, sembrano opportune alcune precisazioni.

Il *business* delle zeoliti presenta le seguenti caratteristiche:

contenuti margini unitari;

non sopporta trasporti su lunghe distanze; le aree di interesse vanno pertanto coperte con unità produttive locali;

le barriere all'ingresso sono basse (disponibilità e relativa semplicità della tecnologia), di conseguenza c'è tendenza allo instaurarsi di sovraccapacità produttiva.

Per quanto attiene specificamente alla produzione dello stabilimento di Crotone, inoltre, l'impianto è penalizzato per ragioni logistiche e strutturali (ubicazione dei macchinari ed elevati costi fissi).

Il consolidamento del *business* è legato, pertanto, sia alla possibilità di ottimizzare i costi ed apportare miglioramenti tecnologici, sia alla coerenza delle scelte di indirizzo economico.

L'insediamento di altre capacità produttive di zeoliti sul territorio della regione Lazio non potrebbe non riflettersi negativamente sull'andamento della produzione dello stabilimento di Crotone.

Si segnala, infine, che attualmente è in atto un confronto Governo-ENI-Enichem-sindacati sul piano della chimica, nel corso del quale vengono discusse le modalità per rendere compatibili le esigenze di risanamento e rilancio dell'Enichem con le implicazioni occupazionali derivanti dal piano.

Si fa riserva di comunicare ulteriori eventuali notizie all'esito della già avanzata richiesta di completamento dei dati sul prospettato insediamento nel Lazio.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(9 luglio 1991)

PEZZULLO, DIANA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che l'Italia è l'unico paese della Comunità in cui si allevano le bufale;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta prendendo iniziative, destinando anche risorse finanziarie, per valorizzare i caratteri genetici e morfologici delle bufale;

che il Ministero della sanità sta intervenendo per salvaguardare la sanità della razza;

considerato che l'allevamento bufalino si sta rivelando l'unica valida alternativa alle quote del latte, imposte dalle comunità, che stanno provocando una grave crisi negli allevamenti bovini,

si chiede di sapere:

se risulti che siano state effettuate importazioni di bestiame bufalino, immesso sul mercato con destinazione differente dalla motivazione dichiarata all'atto dell'importazione;

se risulti che siano in corso iniziative atte a consentire un'importazione di bufale, dai paesi dell'Est, con scopi chiaramente speculativi, mascherati da motivazioni genetiche, cosa non giustificata, considerato che la razza italiana è molto richiesta sia come bestiame «da vita» che come bestiame «genetico» da parte degli allevatori italiani e di tutti i paesi esteri;

quali interventi siano previsti per bloccare tale importazione e salvaguardare la purezza della razza italiana.

(4-06010)

(27 febbraio 1991)

RISPOSTA. - Si premette che l'allevamento del bufalo in Italia, dopo essere andato declinando per diversi anni, ha manifestato sintomi di ripresa a partire del 1977-78. Secondo le statistiche ufficiali, infatti, nell'ultimo decennio il patrimonio nazionale si è accresciuto in maniera abbastanza significativa, passando da circa 80.000 ad oltre 100.000 unità, anche a causa di una riconversione all'allevamento bufalino verificatasi, a partire dal 1985, nell'Italia settentrionale.

Tale scelta è dovuta in parte all'elevato pregio qualitativo e al naturale valore commerciale della materia prima e del suo prodotto più tipico, la mozzarella, in parte al fatto che il comparto zootecnico in questione non è ancora soggetto, in ambito comunitario, ad una regolamentazione comune di mercato.

In tale situazione di domanda crescente, considerata la mancanza di una disciplina che regoli gli scambi con i paesi terzi, esiste indubbiamente il pericolo che introduzioni non trasparenti dai paesi dell'Est europeo possano contaminare il patrimonio genetico nazionale.

Al fine quindi di salvaguardare la purezza della razza italiana, con decreto ministeriale 23 giugno 1980 è stato istituito il libro genealogico della bufala italiana, gestito dall'Associazione italiana allevatori, ed approvato il relativo regolamento.

Detto regolamento prevede, all'articolo 12, la possibilità di iscrivere soggetti provenienti dai libri genealogici esteri, la cui validità sia stata riconosciuta dall'Associazione italiana allevatori; si evidenzia pe-

raltro che, per impedire inquinamenti dell'integrità della popolazione bufalina nazionale, nessun libro genealogico straniero è stato riconosciuto.

Questo Ministero ha inoltre chiesto formalmente, in sede CEE, l'estensione alla specie bufalina delle norme zootecniche vigenti per i bovini riproduttori di razza pura, così da individuare i termini per la progressiva liberalizzazione degli scambi nell'area comunitaria e fissare i criteri in materia di riproduzione.

Tale richiesta è stata recentemente accolta dal Consiglio, con provvedimento in corso di pubblicazione che consentirà, con l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, una netta chiusura verso i paesi terzi.

Si precisa, infine, che la legge n. 30 del 1991, che disciplina la riproduzione animale, prevede la possibilità di importare per scopi esclusivamente scientifici anche animali che non abbiano i requisiti previsti dalla stessa legge.

Tali importazioni, pertanto, possono avvenire esclusivamente da parte di organismi ed enti di ricerca e sperimentazione, sulla base di programmi approvati dal Ministero, previo parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e delle regioni maggiormente interessate all'allevamento bufalino.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(2 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che il nostro ordinamento giuridico marittimo non prevede la presenza di medici nelle navi della Marina mercantile adibite a trasporto merci, idrocarburi e «bestiame»;

che finora la assistenza ai naviganti che necessitano di cure o di soccorso medico urgente nel periodo di navigazione è stata fornita dalla Fondazione «Centro internazionale radio-medico»;

che questa Fondazione riceve un contributo annuale dallo Stato che è fermo dal 1984 a 450 milioni di lire ed è stato gravato dall'inflazione e da oneri aggiuntivi;

che infatti il «Centro internazionale radio-medico» ha ricevuto di recente la richiesta di pagamento di 70 milioni di canoni di affitto arretrati per la stazione radio, l'unica al mondo per il traffico medico, ospite del Ministero della marina mercantile da moltissimi anni;

che il rendiconto della attività svolta durante il 1990, che segue, chiarisce l'importanza e la necessità di questo servizio;

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE IL 1990

A) *Assistenza in favore dei naviganti*:

674 casi assistiti, tra i quali è possibile evidenziare quanto segue:

1) le richieste sono giunte:

603 da navi mercantili;

64 da pescherecci;
6 da *yacht;*
1 da aereo di linea;
336 da navi italiane;
337 da navi estere.

Di queste ultime 84 sono di nazioni europee, 75 africane, 77 americane, 95 asiatiche, 3 dell'Oceania e 3 di nazionalità imprecisata;

2) i pazienti (647 uomini e 24 donne) erano in navigazione:

280 nell'Oceano Atlantico;
231 nel Mar Mediterraneo;
116 nell'Oceano Indiano;
31 nell'Oceano Pacifico;
15 in posizione sconosciuta;
in 600 casi è stata sufficiente la terapia prescritta;
in 99 casi il paziente è stato sbarcato per gli accertamenti e le cure del caso;
in 14 casi è stato necessario organizzare un soccorso aereo o navale;

3) le patologie più frequenti sono state:

154 malattie dell'apparato digerente;
151 infortuni;
66 malattie dell'apparato genito-urinario;
54 malattie dell'apparato circolatorio;
48 malattie del sistema nervoso;

4) sono stati ricevuti e trasmessi 2.915 messaggi:

45 per cento dei collegamenti è stato via telex;
37 per cento in fonia;
18 per cento in grafia Morse;
58 per cento in lingua italiana;
40 per cento in lingua inglese;
2 per cento in francese, spagnolo o con il codice internazionale dei segnali.

B) *Assistenza agli abitanti delle piccole isole italiane:*

39 (21 uomini e 18 donne), per i quali sono state effettuate 36 missioni di soccorso in collaborazione con l'Aeronautica e la Marina militare italiana.

C)
Consulenze per missioni di trasferimento aereo sanitario in territorio nazionale:
138, fra i quali giudicate idonee 61.

D)
Messaggi medici complessivi 6.307;
Messaggi AMVER ricevuti e trasmessi 3.600

E)
Nell'ambito del programma MAC-NBI della Commissione della Comunità europea è stata svolta la seguente azione di aggiornamento professionale:

personale medico: 9 medici di guardia hanno ricevuto 464 ore di corso;

personale non medico: 11 operatori hanno ricevuto 390 ore di corso.

Sono state trattate le seguenti materie:
pronto soccorso;
informatica;
telemedicina;
inglese;
normative sanitarie nazionali ed internazionali.

Sono stati svolti corsi di pronto soccorso e radio medicina per gli abitanti delle piccole isole italiane, per i pescatori e per gli ufficiali di Marina mercantile (collaborazione con l'Università di Catania).

È iniziata la revisione del sistema informatico del CIRM che comprenderà una mappa sanitaria internazionale.

Si è partecipato a numerosi convegni e a congressi in Italia e all'estero;

che per difficoltà finanziarie l'ente sarà costretto ad interrompere fra breve la sua attività,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non intenda attivarsi con interventi validi ed urgenti affinchè un così importante servizio non venga a mancare ai naviganti;

se non intenda prendere iniziative per porre fine a questa gravissima «dimenticanza» dei nostri ordinamenti.

(4-06170)

(10 aprile 1991)

RISPOSTA. - L'amministrazione della Marina mercantile è ben consapevole dell'importanza dell'attività assistenziale che il Centro internazionale radio medico svolge a titolo gratuito da oltre 50 anni a favore dei marittimi di tutto il mondo.

Per tale motivo il Centro ha goduto, dalla data della sua costituzione, della contribuzione ordinaria dello Stato, attualmente fissata con legge n. 27 del 1984 in 450 milioni di lire annue.

L'accresciuta ed intensificata attività gestionale dell'ente, nonchè l'attuazione di programmi di cooperazione in campo comunitario ed europeo, rendono certamente necessario un adeguato aumento del contributo che consenta al Centro di continuare nella sua attività.

A tal fine l'amministrazione della Marina mercantile aveva predisposto un apposito provvedimento, trasmesso al competente Ministero del tesoro fin dal gennaio 1990, per reperire i fondi necessari, peraltro di esigua entità, per aumentare il contributo del Centro internazionale radio medico.

Nonostante ripetute sollecitazioni, effettuate anche da parte dello stesso ente, nella legge finanziaria 1991 non figura alcuno specifico accantonamento finalizzato ad incrementare il contributo in questione.

In vista della prossima legge finanziaria si prospetterà nuovamente al Ministero del tesoro l'urgenza e l'importanza di dare positiva soluzione alla questione, per consentire al Centro internazionale radio medico di continuare nella sua attività che tanta rilevanza assume per

la salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto per le aree prive di strutture sanitarie.

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

(28 giugno 1991)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere, in rapporto a quanto si legge su «Punto Critico», in base a quale normativa l'alloggio di servizio sito all'interno dell'Ente zolfi italiano - sede del raggruppamento Centri CS del Sismi - da sempre destinato al direttore del servizio segreto, sia stato dato al segretario del Cesis ambasciatore Francesco Paolo Fulci. Trattasi infatti di alloggio appartenente al Ministero della difesa, che può essere dato in uso esclusivamente a personale militare.

Per conoscere altresì:

da quale capitolo di spesa sia stata prelevata la somma di quasi 1 miliardo e 500 milioni di lire resasi necessaria per adeguare l'alloggio al gusto personale dell'ambasciatore Fulci e della sua famiglia;

se risulti che il segretario del Cesis abbia realizzato, o abbia in animo di realizzare, all'interno dell'Ente zolfi, anche una piscina, sempre per uso familiare, facendo per tale motivo spostare pompe di benzina che ne ostacolano la realizzazione;

quante e, nominativamente, quali ditte o imprese abbiano proceduto a questi lavori di «miglioramento» e se la somma spesa si contemperi con le esigenze di austerità tanto spesso invocate dal Governo per la spesa pubblica.

(4-06621)

(2 luglio 1991)

RISPOSTA. - Mi riferisco all'interrogazione a risposta scritta 4-06621 pubblicata sul resoconto sommario del Senato della Repubblica del 2 luglio 1991.

L'alloggio cui si riferisce l'onorevole interrogante appartiene al demanio militare e, in base al decreto del Ministro della difesa 1° marzo 1980, n. 155, può essere dato in uso anche a personale civile, che ricopra «incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio, al fine di assicurare costante ed immediata disponibilità per il soddisfacimento delle esigenze del servizio medesimo».

L'assegnazione di un alloggio di servizio al segretario generale del Cesis è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, debitamente registrato dalla Corte dei conti, a simiglianza di quanto stabilito per gli alloggi dei direttori del Sismi e del Sisde.

L'alloggio cui l'onorevole interrogante si riferisce non era stato occupato, da oltre dieci anni, dal direttore del Sismi. Si è ritenuto, quindi, opportuno utilizzarlo proprio per esigenze di funzionalità ed economicità, onde evitare la spesa d'affitto di un altro alloggio.

Nell'alloggio sono in corso di realizzazione lavori di ordinaria manutenzione, nonchè talune piccole migliorie nelle camere da letto,

servizi e studio-biblioteca, per un importo complessivo preventivato di lire 74.791.500 (e non di lire 1 miliardo e 500 milioni, come si assume nell'interrogazione).

Tale spesa graverà sul bilancio ordinario Cesis, sotto la voce attinente alla manutenzione degli immobili.

Nessuna piscina è stata prevista, nè sarebbe materialmente possibile realizzarla nel giardinetto attiguo, considerate le minuscole dimensioni del medesimo.

La pompa di benzina è stata rimossa anche perchè contraria ad elementari norme di sicurezza, sanando in tal modo una preesistente situazione pericolosa per l'immobile e per l'area urbana circostante.

La ditta che ha in corso di esecuzione i lavori è la Panasiti, indicata dallo stesso Sismi, che se ne avvale per le proprie esigenze, avendone sperimentato l'affidabilità e la riservatezza.

L'arredamento sarà completato con mobilio e suppellettili di proprietà personale dell'ambasciatore Fulci.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ANDREOTTI

(6 luglio 1991)

SCEVAROLLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro* ad interim *per i beni culturali e ambientali.* - L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di sollecitamente rendere alla città di Sabbioneta (Mantova), in adesione alle giuste aspirazioni della popolazione, il «toson d'oro», monile appartenuto al duca Vespasiano Gonzaga, rinvenuto tre anni fa, nel corso di scavi nella locale chiesa dell'Incoronata. Il reperto è attualmente in stato di sequestro ed è custodito dall'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Il monile, del quale è stata ormai definitivamente accertata l'autenticità, rappresenta infatti una importante memoria del Rinascimento mantovano, che non può essere in alcun modo distaccata dal suo contesto storico-territoriale.

(4-06519)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che l'Opificio delle pietre dure di Firenze ha provveduto a ritirare il «toson d'oro», onorificenza concessa dall'imperatore a Vespasiano Gonzaga, dagli ambienti della sovrintendenza per i beni artistici e storici di Mantova, dove era custodito sotto sequestro cautelativo, in data 27 settembre 1990, con l'autorizzazione scritta dalla procura della Repubblica di Mantova nella persona del pubblico ministero dottor Domenico Apicella.

Lo scopo del trasferimento a Firenze era l'esecuzione di una serie di analisi dei materiali (oro e smalti) e la realizzazione di un intervento di restauro consistente in una pulitura delle incrostazioni rimaste dopo il rinvenimento nella sepoltura di Vespasiano Gonzaga.

Espletate le analisi, si sta provvedendo ad ultimare la predetta pulitura in attesa che la procura di Mantova dichiari il dissequestro e autorizzi la restituzione.

Circa la questione attinente alla destinazione del «toson d'oro», essa verrà esaminata a seguito del definitivo restauro.

Per quanto riguarda più in generale gli interventi posti in essere da questo Ministero nella città di Sabbioneta si sottolinea che, anche in tempi precedenti alla concessione dei finanziamenti FIO, la competente soprintendenza per i beni artistici e storici di Mantova è intervenuta nel restauro di tutte le decorazioni del Teatro Olimpico e di parte del Palazzo Giardino ed ha condotto a termine la schedatura completa del patrimonio artistico della cittadina.

Infine per quanto riguarda il progetto denominato «Restauro città murata di Sabbioneta», finanziato con fondi FIO 1989, si fa presente che il CIPE, con delibera del 19 dicembre 1989, ha approvato per detto progetto un finanziamento di lire 18.000.000.000, con una prima assegnazione di lire 8.350.000.000.

Con atto repertorio n. 317 del 16 maggio 1990, questo Ministero ha stipulato con la Società italiana per condotte d'acqua una convenzione per il risanamento, consolidamento e restauro del patrimonio culturale della città di Sabbioneta e precisamente:

Mura, fossato e spalti;
Porte Imperiale e Vittoria;
Santa Maria e San Giorgio;
Palazzi Ducale, Giardino e Forti;
Galleria degli Antichi;
Teatro Olimpico.

In data 17 maggio 1990 è stata effettuata la consegna dei cantieri alla società concessionaria e la commissione di alta vigilanza, appositamente istituita con decreto ministeriale 27 febbraio 1991, ha approvato nella seduta del 13 marzo 1991, verbale n. 2, un primo stralcio progettuale riguardante gli immobili di cui sopra.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(6 luglio 1991)

SIGNORELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che in base al Regolamento CEE n. 3007/84 - le cui norme di applicazione sono previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1986 - viene concesso un premio di produzione per le carni ovine ai produttori italiani che allevano per almeno due mesi dal momento del parto i vari tipi di ovini e/o caprini;

che in base a detto decreto ministeriale le domande documentate per ottenere il beneficio vanno inoltrate per la loro istruttoria e definizione agli organismi regionali decentrati dell'agricoltura entro e non oltre il 31 marzo successivo a ciascuna campagna annuale;

che questi stessi organismi predispongono gli atti di liquidazione dei premi per conto dell'AIMA;

che l'assessorato all'agricoltura della regione Lazio in data 15 aprile 1987 emanava, per i settori decentrati provinciali, una circolare esplicativa indicante che si poteva raggiungere lo scopo di risalire all'età dei capi utilizzando le fatture relative alla loro cessione per la macellazione;

che veniva in detta circolare specificatamente indicato che tali fatture potevano essere considerate a tale fine avendo a riferimento come parametro il peso vivo, che è di chilogrammi 14, per gli agnelli di due mesi di età, di razza comisana o assimilabile, e di chilogrammi 13 per quelli di razza sarda o assimilabile;

che a questa prassi fu uniformato nei due anni successivi il pagamento dei premi ai produttori;

che il settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo in data 3 febbraio 1990 confermava tali disposizioni alle associazioni provinciali degli allevatori e degli agricoltori anche per l'annata 1989;

che la regione Lazio – proprio a ridosso del termine ultimativo utile per la presentazione delle domande – ha provveduto a comunicare alle sedi provinciali decentrate (sembra il 22 febbraio 1990) la avvenuta decisione della variazione di un chilogrammo in più per i capi di ciascuna razza di ovini e caprini considerati, rispetto al parametro usato nel passato;

che tale sorprendente decisione non fu comunicata nè ai produttori nè tanto meno alle associazioni di categoria;

che in considerazione di quanto sopra esposto i produttori interessati vengono esclusi non solo dal pagamento dei premi, ormai consolidati per la decorsa campagna, ma rischiano in pratica anche la esclusione dai benefici per i prossimi due anni poichè, in base alle vigenti disposizioni, le domande così come compilate al momento della loro presentazione risultano dichiarazioni infedeli, capaci di produrre in prospettiva gli effetti negativi riferiti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno fornire immediatamente una spiegazione circa i motivi di così gravi comportamenti da parte dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio che recano un danno economico ulteriore alle categorie di allevatori interessate, considerando che la stessa regione non ha ancora provveduto al pagamento dei danni provocati dalla eccezionale siccità di due anni or sono;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei responsabili.

(4-05000)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. – Si premette che il Regolamento CEE n. 1837 del Consiglio del 27 gennaio 1980, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine prevede, tra l'altro, la concessione di un premio ai produttori in determinate condizioni di mercato. Il successivo Regolamento CEE n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 stabilisce le norme generali per la concessione di tale

premio e il Regolamento CEE n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 ne stabilisce le modalità di applicazione.

Sulla base della citata normativa è stato emanato il decreto ministeriale n. 562 del 28 dicembre 1987, che reca le disposizioni nazionali relative all'applicazione dei regolamenti comunitari per il pagamento del premio, in ciascuna campagna, ai produttori di carni ovine e caprine.

In particolare, i beneficiari della regione 1 (Italia), per avere diritto al premio in misura pari a quella determinata per la regione 2 (Francia) devono dimostrare di non aver macellato gli agnelli o capretti prima dell'età di due mesi.

Poichè le domande vanno presentate nell'anno successivo a quello della nascita degli animali, gli allevatori, a dimostrazione di aver tenuto in vita gli agnelli per il periodo di tempo prescritto, devono esibire agli organi regionali preposti ai controlli le fatture, le ricevute, le bolle di accompagnamento ed eventuali altri documenti dai quali risultino le cessioni degli agnelli o capretti.

In tali documenti il peso degli animali è uno degli elementi utilizzati per poter risalire all'età degli stessi al momento della cessione.

A tal fine, la regione Lazio ha fornito dei pesi orientativi di riferimento per agnelli e capretti di due mesi di età per le principali razze.

Va peraltro precisato che il produttore, per avere diritto al premio, deve allevare gli agnelli o capretti oltre i due mesi di età e non ad un certo peso; l'indicazione del peso sulle fatture e sugli altri analoghi documenti costituisce soltanto un fattore di controllo, i cui parametri pertanto possono essere modificati da parte della regione secondo l'evoluzione delle condizioni di allevamento, ai fini della maggiore efficacia del controllo stesso.

In ogni caso, poichè il peso reale di animali di due mesi di età varia, oltre che con la razza, in relazione alle condizioni ambientali, igienico-sanitarie, alimentari, eccetera, gli organi regionali incaricati del controllo possono e devono tener conto delle particolari condizioni di ogni allevamento e valutare autonomamente le circostanze, fra cui il peso, che possono concorrere a determinare l'età degli agnelli e capretti e, di conseguenza, l'ammissibilità del premio.

Non si ritiene, pertanto, che la metodologia adottata dalla regione Lazio – peraltro ripresa e seguita anche da altre regioni – presenti contrasti con la normativa comunitaria nè con quella nazionale applicativa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(2 luglio 1991)

VALCAVI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'applicazione del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sta per realizzare nell'assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e delle USL un profondo rivolgimento;

che i contenuti innovativi che la fonte normativa testè citata comporta concretizzano un nuovo modello al di là della fase propedeutica rispetto alla riforma sanitaria, che al nuovo assetto si cerca di annettere;

che le ragioni dedotte a motivazione di questa fase transitoria, sui cui effetti molte perplessità insorgono, sono volte ad inserire l'organizzazione sanitaria pubblica in un ambito manageriale, attribuendo, come fa la legge sopra citata, un ruolo determinante al nuovo, monocratico organo di gestione rappresentato dalla figura dell'«amministratore straordinario», cui competerà la gestione degli enti sanitari in essere, affiancato da un comitato di garanti, con mere competenze di indirizzi generali, notevolmente labili nella situazione attuale di assoluta carenza di programmazione regionale e centrale per quanto attiene al Sistema sanitario nazionale;

che il trasferimento della gestione all'amministratore straordinario è stato motivato dalla esigenza di inserire i tecnici nell'organizzazione sanitaria per ridurre gli effetti della influenza partitica in un settore qual è quello considerato di immediato impatto sugli interessi della collettività e del singolo cittadino;

che l'avvio delle procedure per la realizzazione dei contenuti normativi di cui alla fonte sopra citata stanno macroscopicamente a dimostrare come costituisce una mera astrazione il solo pensare che l'«amministratore straordinario» possa rappresentare elemento estraneo al contesto politico dal quale viene espresso e che per contro la lottizzazione partitica sugli attuali enti sanitari si sta esercitando, ancora prima di pervenire alla designazione delle terne, in rapporto dell'attribuzione all'uno o all'altro partito della gestione delle unità sanitarie locali e dei grandi ospedali;

che tutto ciò costituisce, indipendentemente da ogni altra considerazione, grave pericolo che rischia di contribuire ulteriormente al processo di dissesto del nostro attuale sistema sanitario, poichè la realtà non opinabile e verificabile nei fatti porta a sottolineare:

a) come l'amministratore straordinario rischia di essere prigioniero eccellente dei partiti politici che lo esprimono;

b) come scarsissime possibilità di accesso si manifestano su tale carica dal settore privato, che non conosce l'istituto dell'aspettativa e che ha livelli retributivi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per l'ufficio suddetto;

c) come un organo monocratico qual è quello considerato si troverà ad essere unico destinatario di ogni istanza, di ogni sollecitazione, di ogni malcontento, costretto ad operare in una situazione di vincoli finanziari e normativi assolutamente incompatibili con una soluzione manageriale ed all'interno di uno schema organizzativo in cui la presidenza del comitato dei garanti, di colore politico diverso da quello dell'amministratore straordinario, finirà per costituire un inevitabile bipolarismo di contenzioso politico;

che i vincoli finanziari in essere, in particolare per quanto concerne la spesa per beni e servizi ancorata a quella del 1989 incrementata dell'11 per cento e già superata abbondantemente nel 1990, costringerà l'azione degli amministratori straordinari ad una

condizione di paralisi e di inadempienze, trovando, sin dal mese di luglio, i capitoli di bilancio di competenza assolutamente esausti;

che tutto ciò rischia di determinare la paralisi e lo sfascio dell'attuale sistema sanitario di contro a quanto ripetutamente affermato a livello ministeriale in ordine al miglioramento dell'organizzazione sanitaria;

che inoltre in alcune regioni, e segnatamente in Lombardia, circolano alcune interpretazioni della legge sopra citata finalizzate a creare artificiose ed illegittime incompatibilità a carico degli attuali dirigenti coordinatori delle unità sanitarie locali e dei grandi ospedali in relazione alla carica di amministratore straordinario all'interno dell'ente di appartenenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanità, acquisita contezza di quanto si sta realizzando all'interno del sistema sanitario, in assoluto contrasto con la *ratio* e lo spirito della fonte normativa di cui sopra, non ritenga di intervenire sollecitamente per una immediata inversione di tendenza che elimini il grave fattore di ulteriore deterioramento che si sta inserendo nel sistema sanitario in essere.

(4-06317)

(14 maggio 1991)

RISPOSTA. - In merito ai dubbi ed alle perplessità esternati nell'atto parlamentare summenzionato sulle reali prospettive di rinnovamento conseguenti all'applicazione del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, riguardo all'assetto organizzativo delle unità sanitarie locali, si deve precisare quanto segue.

Non può ignorarsi, innanzitutto, che la nuova figura dell'«amministratore straordinario», pur traendo il suo fondamento dall'esser proposto nell'ambito di una «terna» dal «comitato dei garanti», deve risultare necessariamente iscritto nell'elenco regionale o provinciale degli aspiranti a tale ruolo, possedendone, quindi, gli indispensabili requisiti tecnico-professionali espressamente imposti dalla legge.

In questo senso, va ricordato che le caratteristiche di qualificazione professionale previste dall'articolo 1, comma 7, di detta legge n. 111 del 1991, come sono state, poi, più analiticamente illustrate nella nota circolare ministeriale n. CSN/Segr/897, opportunamente diramata da questa amministrazione fin dall'8 aprile 1991, dovrebbero esser risultate tali da garantire l'iscrizione nei relativi elenchi regionali o provinciali, in funzione dell'eventuale nomina ad «amministratori straordinari» delle unità sanitarie locali, dei soli soggetti ritenuti in grado di assicurare quella effettiva svolta di «gestione tecnica» perseguita dal legislatore con la surrichiamata normativa.

Neppure può tralasciarsi, infine, la considerazione doverosa della netta separazione, delineata dalla summenzionata legge n. 111 del 1991, nell'individuare le funzioni dell'«amministratore straordinario», fra il momento di gestione «tecnica» delle unità sanitarie locali e quello di indirizzo «politico», attribuito al «comitato dei garanti», in modo da evitare qualsiasi sconfinamento o sovrapposizione fra l'uno e l'altro.

A questo stesso fine, del resto, anche per aderire ad un'esigenza vivamente sentita a livello di strutture territoriali del Servizio sanitario

nazionale, dopo attenta valutazione in sede di Consiglio sanitario nazionale con i rappresentanti delle regioni, con la circolare n. CSN/Segr/1669/15 giugno 1991 si è ritenuto utile ed opportuno diramare ulteriori indicazioni applicative delle disposizioni in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(1° luglio 1991)

ZECCHINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che le carenze di organico dei magistrati del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) hanno di fatto paralizzato l'amministrazione della giustizia in quel circondario (con una pendenza di circa 3.000 processi civili in tribunale ed oltre 2.500 in pretura);

tenuto conto che l'ordine forense di Ariano Irpino ha deliberato l'astensione a tempo indeterminato da tutte le udienze civili e penali per sollecitare la normalizzazione dell'attività giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non si provvede con la dovuta tempestività a ricoprire i posti di magistrati, presso il tribunale di Ariano Irpino, resi vacanti da una serie di trasferimenti.

(4-05843)

(24 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che, a seguito di richiesta a firma di questo Ministro, inoltrata in data 14 giugno 1990 al Consiglio superiore della magistratura, si è provveduto alla copertura di due dei tre posti di giudice vacanti presso il tribunale di Ariano Irpino.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

(3 luglio 1991)